

TI_GERICHTE 14.2003.65 vom 11. Dezember 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.65

FR: TI_GERICHTE 14.2003.65 du 11 décembre 2003

IT: TI_GERICHTE 14.2003.65 del 11 dicembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

maggio 2003; che il 30 maggio 2003, l'UEC ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni; che con sentenze 15 luglio 2003, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha respinto le due istanze, argomentando che il decreto di effetto sospensivo del 20 maggio 2003 impediva la concessione del rigetto dell'opposizione, in quanto essa era da considerare quale atto esecutivo; che il ricorso dell'escusso è stato respinto con sentenza 16 luglio 2003 (CEF 15.2003.83); che le parti appellanti contestano le sentenze pretorili, per il motivo che le istanze di rigetto dell'opposizione non sono atti esecutivi ai sensi del decreto di effetto sospensivo, mentre le sentenze pretorili sono nulle, siccome emanate in un momento in cui l'esecuzione era ancora sospesa; che la controparte invoca invece il principio di celerità per sostenere che il primo giudice non poteva sospendere la procedura di rigetto in attesa della decisione dell'autorità di vigilanza; che l'effetto sospensivo ex art. 36 LEF concerne solo l'atto esecutivo impugnato e non può essere inteso quale sospensione dell'intera procedura esecutiva (cfr. DTF 101 III 51, cons. 6, con rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 6 ad art. 36; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 18); che pertanto il decreto di effetto sospensivo del 20 maggio 2003 non impediva in sé l'inoltro delle istanze di rigetto dell'opposizione né l'emanazione delle relative sentenze (nel senso sia della reiezione delle istanze che del loro accoglimento), tanto più che l'autorità di vigilanza ha competenza per sorvegliare l'operato unicamente degli organi dell'esecuzione forzata e non quello delle autorità giudiziarie; che però, generalmente, la sospensione degli effetti dell'atto esecutivo impugnato impedisce di fatto gli atti successivi, siccome la LEF prevede una successione di fasi procedurali, che possono svolgersi solo se le precedenti sono state superate (in tal senso: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 36); che in particolare il giudice deve dichiarare l'istanza di rigetto dell'opposizione irricevibile per carenza di gravamen, quando l'esecuzione è nulla oppure è stata annullata o sospesa dall'autorità di vigilanza, in quanto non ha senso rigettare l'opposizione ad un'esecuzione che non può comunque andare avanti (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 84, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 80 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 92 ss. ad b); che per il medesimo motivo, improntato al principio dell'economia della procedura, il giudice del rigetto deve sospendere la procedura fino a quando non sia stato evaso il ricorso diretto contro il precetto esecutivo, siccome il suo accoglimento renderebbe

l'istanza priva d'oggetto; che a ben vedere si tratta di un'applicazione per via di analogia dell'art. 173 cpv. 1 LEF, che impone al giudice il differimento della decisione di fallimento nel caso che l'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) o il giudice (art. 85 o 85a cpv. 2 LEF) hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione; che il principio di celerità, contrariamente a quanto sostiene la parte appellata, costituisce un argomento supplementare a favore della soluzione del differimento della sentenza di rigetto, perché, per il creditore, è ovviamente meno dispendiosa in termini di tempo che non la reiezione immediata, la quale lo costringe, senza valido motivo, a ricominciare l'esecuzione daccapo; che, certo, Stücheli (op. cit., p. 94 ad b) sostiene che il giudice non può differire la sentenza, ma deve pronunciarsi indilatamente, per evitare al creditore i danni che potessero sorgere in sede di continuazione dell'esecuzione a causa del tempo perso durante la sospensione della procedura; che quest'autore misconosce che seppure l'opposizione venisse rigettata, l'esecuzione non potrebbe comunque proseguire prima che l'effetto sospensivo concesso dall'autorità di vigilanza sia stato tolto; che gli appelli vanno pertanto accolti e le cause rinviate al primo giudice, affinché emani nuove decisioni nel senso dei considerandi, posto che l'effetto sospensivo al ricorso dell'escusso è decaduto con l'emanazione della sentenza 16 luglio 2003 di questa Camera e quindi non costituisce più un ostacolo all'emanazione delle sentenze nella procedura di rigetto; che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF); Per questi motivi, richiamati gli art. 36, 84, 173 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.